

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile ex ENALC Hotel sede del nuovo polo universitario di Ostia e di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società ____ (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in ____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __ n. ____, legalmente rappresentata da ____, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____.

PREMESSO

- Che con decreto prot. 71918 del 20/05/2020 è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta tramite piattaforma telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile ex ENALC Hotel sede del nuovo polo universitario di Ostia e di verifica

del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri;

- Che a tal fine il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. 59 del 25/05/2020, sul profilo del committente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, e sul quotidiano "Aste e appalti pubblici", fissando il termine per la ricezione delle offerte il 12/06/2020;

- Che l'Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. _____ del _____, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto (di seguito "*Capitolato*"), tutta la documentazione di gara ed i relativi allegati, nonché tutti i documenti dell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli. Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile ex ENALC Hotel sede del nuovo polo universitario di Ostia e di verifica del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio Le Torri, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le attività di verifica nuovamente a seguito di eventuali modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali i progetti saranno sottoposti per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

I documenti prodotti nell'espletamento dell'incarico saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in una copia cartacea firmata in originale e su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) sia in formato leggibile ed editabile utilizzando i software di maggiore diffusione.

In caso di errori od omissioni nella verifica, l'Università può richiedere all'Appaltatore di verificare nuovamente i progetti, senza ulteriori costi ed oneri e fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio

I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono definiti in dettaglio nell'art. 2.1 del Capitolato. In particolare, le attività di verifica sono articolate nelle seguenti fasi:

- Relativamente al progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex ENALC Hotel, la verifica dovrà essere conclusa entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP.
- Relativamente al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex ENALC Hotel, la verifica dovrà essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP.
- Relativamente al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio "Le Torri", la verifica dovrà essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvio del servizio disposta dal RUP.

Qualora, per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna previsto nelle singole fasi temporali sopra indicate, lo stesso potrà avanzare al RUP motivata richiesta di proroga, alle condizioni e nei termini indicato all'art. 2.1 del Capitolato.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo riguardo le modalità e i termini di esecuzione del servizio, si rimanda integralmente al Capitolato.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio

L'importo complessivo del servizio oggetto del Contratto ammonta a **euro** (*da definire in sede di offerta*), oltre IVA e Cassa previdenziale, così suddivisi:

- importo per la verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel",** ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), oltre IVA e Cassa previdenziale.
- importo per la verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel",**

ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), oltre IVA e Cassa previdenziale.

c) importo per la verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico e impiantistico del complesso edilizio

Le Torri, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), oltre IVA e Cassa previdenziale.

Il corrispettivo dell'appalto potrà essere revisionato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di modifica dell'importo presunto dei lavori oggetto dei progetti da verificare, alle condizioni e nella misura previste dall'art. 3.2 del Capitolato speciale, che di seguito si riportano:

- in caso di aumento dell'importo dei lavori entro il limite del 10% rispetto a quello previsto, non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun adeguamento del corrispettivo;
- in caso di aumento dell'importo dei lavori superiore al 10% rispetto a quello previsto, l'Università riconoscerà all'Appaltatore un adeguamento proporzionale, esclusivamente nella misura eccedente la predetta percentuale del 10%.

Con riferimento ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", l'Università si riserva la facoltà, a seguito dell'ultimazione del progetto definitivo, di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo, liquidando all'Appaltatore i soli corrispettivi contrattuali relativi alla verifica del progetto definitivo. L'Appaltatore, avendo conosciuto e accettato tale clausola in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta di risarcimento del danno a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia per maggiori

dettagli, il pagamento dei singoli corrispettivi di cui all'Art. 4 del presente Contratto avverrà, in relazione all'attività di verifica di ciascuno dei tre progetti, a seguito della trasmissione del rispettivo "Rapporto finale di verifica", e al conseguente rilascio del Certificato di conformità del servizio da parte del RUP, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo delle singole attività di verifica sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*).

Con il Certificato di conformità relativo all'ultima attività di verifica, il RUP provvederà ad autorizzare il pagamento del relativo importo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'Art. 8 del presente Contratto.

Con il rilascio di ciascuno dei Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004*, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **8289136B69**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le

prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 6** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti a informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il

Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 8 – Garanzia definitiva

Come prescritto dall'art. 4.1 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante _____ per l'importo di euro _____, rilasciata da _____, ed attestata con documento n. ____ del ____.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento delle attività di verifica che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o costi, con massimale pari a euro XXXX per sinistro (*non inferiore al 10% del costo di costruzione complessivo delle opere oggetto della progettazione da verificare*), per mezzo della polizza n. _____, stipulata con la società _____, in data _____ con scadenza il _____.

La polizza si estende alla copertura per danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

(in caso di associazioni di professionisti) La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

(Qualora l'aggiudicatario sia una società, deve essere prodotta la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124).

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 10 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del Servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato, i documenti di gara e i documenti dello Studio di fattibilità facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'**Art. 13** del presente Contratto.

Art. 11 – Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, con riferimento a notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 2.2 del Capitolato, in caso di ritardata consegna di ciascun rapporto finale di verifica, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**1 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale netto relativo all'attività di verifica corrispondente.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del RUP, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le

controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul relativo Certificato di conformità del servizio, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà dedotto dal corrispettivo contrattuale relativo a ciascuna attività di verifica, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 8** del presente Contratto.

Qualora il ritardo superi i **trenta giorni** dalla scadenza contrattuale corrispondente, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'**Art. 13** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 15** del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dal Capitolato nonché dall'**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola**

risolutiva espressa, dall'Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 10 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notificchi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'**Art. 8** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 12** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 14 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'**Art. 8** del presente Contratto.

Per tutte le altre cause di recesso si richiama l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e si rinvia integralmente all'art. 19 del Capitolato.

Art. 15 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 13 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 14 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 16 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 17 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di

riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 19 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti all'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 4 – Corrispettivo del servizio, Art. 5 – Termini e modalità di pagamento, Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Art. 10 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 11 – Obbligo di riservatezza, Art. 12 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 14 – Recesso, Art. 15 – Affidamento a terzi, Art. 17 – Risoluzione delle controversie, Art. 18 – Norme sopravvenute, Art. 19 – Spese.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

